Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici — Servizio Tecnico Centrale

ATTESTATO DI DENUNCIA DELL'ATTIVITA' di LAVORAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO

n. 22/20 - CL

In conformità al **DM 17 gennaio 2018** "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni" si attesta che la Ditta:

ALBERTANI CORPORATES s.p.a.

Via Corsica n.143 – 25125 Brescia

per il proprio stabilimento: **Divisione Arch Legno**

Zona Ind.le Campolungo – Ascoli Piceno

ha depositato presso il **Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici** la documentazione inerente il possesso dei requisiti richiesti dal p.to 11.7.10.1 delle Norme Tecniche, per la lavorazione di elementi base in legno strutturale:

ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO MASSICCIO
(dimensioni massime 25x40 cm x L 20,0 m)
Essenze: larice, abete, pino
ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO LAMELLARE
(dimensioni massime 80x400 cm x L 12,0 m)
Essenze: larice, abete, pino
PANNELLI base legno X-Lam
in possesso di Marcatura CE o Certificazione di idoneità del STC
(dimensioni massime 320 mm x 4,20 m x L 20,0 m)

I predetti elementi strutturali sono individuati dal seguente marchio "tipo" impresso sugli elementi stessi o su apposito cartellino:

ALBERTANI
CORPORATES SPA
Divisione produttiva ARCH Legno - AL
Zona Industriale Campolungo
63100 Ascoli Piceno (AP)
CENTRO DI TRASFORMAZIONIONE

Il presente attestato di deposito ha l'obiettivo di identificare il Centro di lavorazione e non è finalizzato a certificare la concreta idoneità tecnica del prodotto di lavorazione alle diverse utilizzazioni cui può essere destinato. L'attestato non può trasferire la responsabilità del Direttore tecnico della produzione e del Progettista al Servizio Tecnico Centrale, restando nella responsabilità delle figure suddette ogni specifica applicazione del prodotto.

Il presente attestato, che **sostituisce il n. 139/12-CL**, ferme restando le disposizioni del p.to 11.7.10 del DM 17.1.2018, ha validità sino a che le condizioni iniziali, sulla base delle quali è stato rilasciato, non subiscano modifiche significative.

E' fatta salva la diversa procedura di marcatura CE connessa al Regolamento UE sui prodotti da costruzione n. 305/2011 del 9.3.2011, per le specifiche famiglie di prodotti coperti da Norma EN armonizzata.

Roma, 11 giugno 2020

IL DIRETTORE III DIVISIONE
Ing Marco PANECALDO